



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto:****DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO**

L'anno : 2017
Il giorno : 7
del mese di : Febbraio
alle ore : 16.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
Bottone Salvatore	Sindaco	SI	Ingenito Francesco	Consigliere	SI
Barile Claudio	Consigliere	SI	Paolillo Luisa	Consigliere	NO
Bottone Michele	Consigliere	SI	Mongibello Luigi	Consigliere	NO
Califano Bernardo	Consigliere	SI	Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI
Capossela Valentina	Consigliere	SI	Sessa Pietro	Consigliere	NO
Cascone Raffaella	Consigliere	NO	Sorrentino Pasquale	Consigliere	SI
Donato Antonio	Consigliere	SI	Stoia Raffaelina	Consigliere	SI
Fiore Giuseppina	Consigliere	NO	Terracina Assunta	Consigliere	SI
Esposito Maria Rosaria	Consigliere	SI	Tortora Antonio	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Tortora Attilio	Consigliere	SI
Grillo Angelo	Consigliere	NO	Tortora Gianluca	Consigliere	SI
Iaquinandi Goffredo	Consigliere	SI	Visconti Salvatore	Consigliere	SI
Longobucco Mariastella	Consigliere	SI			

Totali presenti: 19**Totale assenti: 6**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

Proposta n. 4 del registro generale del Settore U.O. Contabilità generale e Controllo di gestione.-

PUNTO NUMERO 7 (EX 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017 E CONFERMA AZZERAMENTO”.

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA, DONATO, GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ATTILIO, TORTORA ANTONIO, VISCONTI.

ASSESSORE LA FEMINA: Presidente, le successive tre delibere in effetti sono conferme delle aliquote TASI, IMU e addizionale IRPEF, quindi ritengo opportuno fare un'unica relazione e poi facciamo tre distinte votazioni. In realtà al di là del blocco delle tariffe già ho detto che le aliquote nostre per questi tributi sono al massimo. Non siamo nelle condizioni per il momento di apportare delle variazioni in diminuzione e quindi non ci resta che confermare le aliquote. Sono, tra l'altro, delibere propedeutiche al bilancio quindi vanno approvate. La prima riguarda la proposta numero 4 per la componente TASI. La TASI è stata abolita sull'abitazione principale, per cui noi abbiamo aliquota zero sugli altri fabbricati, per cui non vi è pagamento di TASI nel nostro Comune.

La seconda invece è la determinazione dell'aliquota IMU, imposta municipale, per questa imposta noi abbiamo l'aliquota massima del 10,60 che rimane tale.

Così come la delibera successiva, la proposta numero 3, riguarda l'addizionale comunale IRPEF che è dell'0,8 e rimane uguale anche per l'anno 2017.

ORE 19:47 RIENTRANO: ESPOSITO E PICARO – PRESENTI N. 18.

CONSIGLIERE CALIFANO: In realtà di questi argomenti ne abbiamo anche discusso in Commissione, sapevamo già tutto, la Commissione ha discusso anche del punto successivo che poi andremo a relazionare e quindi merito al lavoro dell'Assessore e alla Commissione e ai Consiglieri presenti, purtroppo come ha detto l'Assessore, non siamo ancora nelle condizioni di poter ridurre nulla a causa dei problemi discussi fino ad ora, quindi andiamo avanti così e speriamo bene per il futuro. Grazie.

CONSIGLIERE STOIA: Praticamente avete discusso di tutte e tre le delibere.

PRESIDENTE – L'Assessore ha relazionato sui tre punti, ma poi si voterà singolarmente.

CONSIGLIERE STOIA: Sull'addizionale comunale, questo provvedimento sicuramente non va ad incidere su quelle che sono le tasche dei cittadini perché mi sembra che sia zero, non è vero?

PRESIDENTE – No, è dello 0,8 per mille l'addizionale IRPEF che viene come ritenuta sui redditi dei cittadini.

CONSIGLIERE STOIA: Determinazione dell'aliquota sull'addizionale comunale IRPEF. Però volevo fare solo un appunto, in questa delibera il parere dei Revisori dei Conti non c'è. Nelle altre vi è riportato il parere dei Revisori dei Conti e invece in questa delibera non è allegato.

DOTT. STRIANO: Questa è la delibera che conferma la percentuale dell'anno precedente nella quale neanche c'era il parere dei Revisori perché non è richiesto per legge.

CONSIGLIERE STOIA: Va bene, era solo una segnalazione. Quindi praticamente questa è 0,8 noi riteniamo che per quanto riguarda il periodo di crisi, le difficoltà che ci sono, i negozi che stanno chiudendo e quanto altro, volevamo fare una proposta in merito a questo, cioè che questa aliquota venisse abbassata allo 0,6%. Questa è la proposta che facciamo noi Fratelli d'Italia.

Per quanto riguarda l'IMU, l'aliquota è al 10,60 per mille, proponevo la detrazione invece di 200 euro se poteva essere di 400 euro. Questa è la mia proposta.

CONSIGLIERE CALIFANO: La discussione non l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato la relazione dell'Assessore che ci ha relazionato sui punti, ma non abbiamo discusso perché nel momento in cui c'è l'obbligo della Corte dei Conti, sapevamo già che non potevamo toccare le aliquote e non abbiamo discusso.

ORE 19:50 RIENTRA TORTORA GIANLUCA – PRESENTI N. 19.

ASSESSORE LA FEMINA: Riguardo all'addizionale è intenzione nostra di portarla allo 0,5%, però purtroppo non siamo nelle condizioni di poter ritoccare le aliquote, l'ho spiegato pure prima, la nostra situazione finanziaria con la Corte, sono delle entrate certe che ci danno delle garanzie, non possiamo metterci mano. Riguardo invece all'IMU, la detrazione, i 200 euro è stabilito per legge, non può essere variata, quindi 200 euro è l'importo massimo che si può mettere per legge.

CONSIGLIERE STOIA: Quindi noi non possiamo fare una detrazione invece di 200, 100?

ASSESSORE LA FEMINA: 200 euro è il limite massimo che si può mettere, la legge lo prevede, non possiamo fare modifiche.

PRESIDENTE – La domanda che io le volevo rivolgere è una considerazione rispetto all'addizionale IRPEF se era possibile senza modificare l'importo dello 0,8 perché mi rendo conto che è una delle condizioni previste dal piano di rientro, però se era possibile articolare per fasce di reddito. Se fanno l'attestazione progressiva sull'IRPEF quando si dichiara.

ASSESSORE LA FEMINA: Ne avevamo discusso con il Sindaco perché il Sindaco insiste che vuole apportare delle variazioni in diminuzione alle aliquote, però veramente siamo nelle condizioni di impossibilità a ritoccare perché sono le uniche entrate certe dato che per la TARI abbiamo delle entrate che sono piuttosto carenti e che mettono in difficoltà l'intero impianto di bilancio, per cui su queste imposte non possiamo apportare alcuna variazione.

SINDACO: Solo per sottolineare, purtroppo, ancora una volta, l'impossibilità che abbiamo nel poter diminuire perché effettivamente, Consigliera Stoia, avremmo voluto con forza abbassare queste aliquote perché riteniamo che sono molto esose nei confronti dei nostri concittadini, però come le ha spiegato bene l'Assessore La Femina, noi ci troviamo costretti a mantenere una stabilità anche nelle entrate per poter mantenere fede a quello che è il piano di riequilibrio. Per cui sulle entrate certe non possiamo tagliare un euro, per il semplice fatto che la Corte dei Conti guarda questo; ancora di più vi dico che io avevo chiesto all'ufficio e all'Assessore di mettere in campo la rottamazione dei tributi che sono nelle mani dell'area riscossione perché in sostanza quelle di Equitalia sono inserite all'interno del Decreto Legge della rottamazione per forza di legge, ovvero tutti noi che abbiamo delle situazioni pendenti presso Equitalia rientriamo già nella rottamazione, quindi è possibile fare la rottamazione di quelli che sono i tributi da versare all'Ente per gli anni che sono gestione di Equitalia. Per quanto riguarda invece quelli di area riscossione, sono anch'esse entrate messe in bilancio come tale perché provengono da nuovi accertamenti e non da tributi già richiesti per il passato e da questo punto di vista anche in questo noi abbiamo l'obbligo di mantenere inalterato quella che dovrebbe essere la previsione delle entrate. È difficile amministrare quando poi le risorse non ci sono perché nonostante i miriadi di problemi, nonostante questa attenzione costante ai conti e all'equilibrio, il Presidente del Consiglio è molto attento a questi numeri e quindi è un esperto della finanza pubblica, quindi riesce a valutare in anticipo determinate cose, lui sa bene che noi riusciamo ancora a mantenere i pagamenti per quanto riguarda la TARI. Su un piano tariffario di circa 7 milioni di euro i tributi pagati da noi cittadini paganesi ammontano a meno del 50%, 3 milioni e mezzo, e non ci siamo nemmeno arrivati quest'anno, però nonostante questo anno 2015 e anno 2016, facendo veramente i salti mortali, l'ufficio ragioneria insieme all'Assessore, insieme a tutti quanti, riusciamo a pagare mensilmente la quota di 300 mila euro al Consorzio e manteniamo il pagamento fisso della fattura per quanto riguarda le discariche. Quindi i debiti che abbiamo nei confronti del Consorzio e delle discariche ammontano quasi a zero euro per questi due anni, 2015 e 2016, abbiamo pochissima differenza che noi contestiamo perché secondo noi non è dovuto questo consuntivo ma si tratta di poche centinaia di migliaia di euro a confronto ai milioni di euro di debiti che si avevano per gli anni precedenti nei confronti del Consorzio. E guardate, per mantenere questo tipo di equilibrio finanziario, sinceramente devo dire che se ne parliamo con gli altri Enti, con gli altri comuni, l'altra settimana giusto un aneddoto, abbiamo fatto un incontro con i Revisori dei Conti e con i responsabili finanziari dei comuni di San Marzano, Sarno e San Valentino quando il dottore Striano ha spiegato la situazione di quello che facciamo come comune, dicendo che paghiamo le fatture nei 30 giorni di tutti quelli che sono i creditori nei confronti dell'Ente, ci hanno risposto che noi siamo dei maghi. Quindi, effettivamente vorremmo fare tanto, quest'anno ancora un altro merito perché molte volte, dicevo Antonio Donato ha espresso parole

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

di conforto nel vostro lavoro perché ancora una volta un altro obiettivo raggiunto per un altro lavoro importante messo in campo che nel corso del 2016, e devo dire anche in parte nel 2015, non siamo andati in anticipazione di cassa, non abbiamo pagato un euro di interessi alla Tesoreria, venivamo da un 2014 di 280 mila euro di anticipazione di cassa come soldi cacciati, interessi pagati alla Tesoreria, sono considerazioni queste importanti perché ti fanno capire che nonostante tutto stiamo lavorando in questo settore e stiamo lavorando bene perché riteniamo che questa sia la strada giusta e, ahimè, ci dispiace non poter abbassare le aliquote e quindi le tasse per i nostri cittadini perché chi ha un reddito fisso sa bene quella che è l'imposta che si paga, come noi dipendenti, per l'IRPEF, così come chi è proprietario sa bene quanto paga per l'IMU. Quindi, grazie per il voto che darete per queste nostre delibere perché purtroppo ritengo che siano le più corrette possibili da mettere in campo nell'interesse della nostra città in questo momento.

PRESIDENTE – Procediamo alla votazione per appello nominale sulla prima delibera al punto numero 7 dell'ordine del giorno: "Determinazione aliquote e detrazione componente TASI – tributo servizi indivisibili anno 2017 e conferma azzeramento".

LA SEGRETARIA PROCEDE ALL'APPELLO.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALLA VOTAZIONE

1) BOTTONE	SALVATORE	SI
1) BARILE	CLAUDIO	SI
2) BOTTONE	MICHELE	SI
3) CALIFANO	BERNARDO	SI
4) CAPOSSELA	VALENTINA	SI
5) CASCONI	RAFFAELLA	ASSENTE
6) DONATO	ANTONIO	NO
7) ESPOSITO	MARIA ROSARIA	NO
8) FIORE	GIUSEPPINA	ASSENTE
9) GRECO	RITA	NO
10) GRILLO	ANGELO	ASSENTE
11) IAQUINANDI	GOFFREDO	ASTENUTO
12) INGENITO	FRANCESCO	SI
13) LONGOBUCCO	STELLA	SI
14) MONGIBELLO	LUIGI	ASSENTE
15) PAOLILLO	LUISA	ASSENTE
16) PICARO	BARTOLOMEO	ASTENUTO
17) SESSA	PIETRO	ASSENTE
18) SORRENTINO	PASQUALE	SI
19) STOIA	RAFFAELINA	NO
20) TERRACINA	ASSUNTA	SI
21) TORTORA	ATTILIO	NO
22) TORTORA	ANTONIO	SI
23) TORTORA	GIANLUCA	ASTENUTO
24) VISCONTI	SALVATORE	SI

PRESIDENTE – Do lettura dell'esito della votazione: la proposta viene approvata con 11 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti.

Votiamo per l'immediata esecutività della proposta per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 19.

Favorevoli n. 11.

Contrari n. 5: Donato, Esposito, Greco, Stoia, Tortora Attilio.

Astenuti n. 3: Iaquinandi, Picaro, Tortora Gianluca.

La proposta è dichiarata immediatamente esecutiva.

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

Secondo la proposta agli atti (n. 4 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Relazione Istruttoria:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, applicato a far data dal 2016;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 29.04.2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2016 (AZZERAMENTO);

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ~~per l'anno 2016~~ **per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali** con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2017 prevede, tra l'altro :

ART.1 COMMA 448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

ART.1 COMMA 449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce : Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017**. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 97 del 26.01.2017, acquisito al prot. gen. con nota n. 4096 del 26.01.2017

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

1) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

- a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
- a) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- b) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- c) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2017 :

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;**

4) Di dare atto pertanto che nell'annualità 2017 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ;

5) Di prendere atto che sono confermati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli vigenti nel 2016. In particolare, la norma prevede che il Fondo sia ripartito:

- **per 3.767,45 milioni di euro** tra i comuni interessati **sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 (ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI)**, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell'importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per l'anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo le medesime modalità.

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n 22 del 29.04.2016;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque **entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il Funzionario Istruttore
Dr. Alfonso Striano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 97 del 26.01.2017, acquisito al prot. gen. con nota n. 4096 del 26.01.2017;

Presenti 19 Consiglieri, assenti 6 (Cascone, Fiore, Grillo, Mongibello, Paolillo, Sessa)

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Donato, Esposito, Greco, Stoia, Tortora Attilio) astenuti 3 (Iaquinandi, Picaro, Tortora Gianluca), espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :**
 - d) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
 - e) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - f) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
 - g) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) **di determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2017 :**
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;**

4) Di dare atto pertanto che nell'annualità 2017 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ;

5) Di prendere atto che sono confermati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli vigenti nel 2016. In particolare, la norma prevede che il Fondo sia ripartito:

- **per 3.767,45 milioni di euro** tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 (ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI), come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell'importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per l'anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo le medesime modalità.

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n 22 del 29.04.2016;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Presenti 19 Consiglieri, assenti 6 (Cascone, Fiore, Grillo, Mongibello, Paolillo, Sessa)

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Donato, Esposito, Greco, Stoia, Tortora Attilio), astenuti 3 (Iaquinandi, Picaro,Tortora Gianluca), espressi per alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4 del D.lgs.18 agosto 2000,n.267.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio online, nei relativi archivi online, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio".

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno



Proposta di Consiglio Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dr. Alfonso Striano

Assessore al ramo: F/to: Dr. Raffaele La Femina

Proposta n. 4 del 18/01/2017

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/02/2017 avente ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 CONFERMA AZZERAMENTO

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.L.vo 267/2000.

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del Settore
F/to: dr. Alfonso Striano

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1.

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per l'imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap. _____ del bilancio
_____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma stanziata	€ _____
Somme impegnate.....	€ _____
Somma pagate	€ _____
Somma presente atto.....	€ _____
Somma disponibile.....	€ _____

Impegno n° _____

Li' _____

Il Responsabile del Settore
F/to: dr. Alfonso Striano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F/to Donato Antonio

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Monica Siani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

Il Segretario generale
Firmato come in originale

Pagani,

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- Dell' art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
 Dell' art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Il Segretario Generale
Firmato come in originale

copia

Il Responsabile Incaricato

Pagani, li

p.c.c.

Firma

Pagani, li

